

Proposta di Regolamento che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione

(Reg. Performance)

Orientamento generale parziale del Consiglio UE [doc.11033/26 del 26.06.2026]

Premessa

Nell'ambito del pacchetto regolamentare per il ciclo 2028-2034, particolare rilievo assume il **Regolamento "performance"** che stabilisce la **metodologia per tracciare la spesa** e i risultati del bilancio UE e reca una serie di **ulteriori disposizioni in tema di comunicazione e valutazione** che completano gli aspetti operativi e organizzativi del regolamento PNRP. Nelle intenzioni della CE, la proposta (545/2025) ha l'obiettivo di **semplificare la codifica e il monitoraggio quantitativo per tutti i programmi sostenuti con il budget UE** aumentandone la trasparenza; il Regolamento, infatti, **si applica a tutti i Programmi di spesa dell'UE** e non solo alla politica di coesione¹.

Il regolamento è articolato in cinque capitoli e altrettanti allegati. I capitoli riguardano: le disposizioni generali, i principi orizzontali, il quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio, monitoraggio e rendicontazione, valutazione e trasparenza, l'esecuzione, la comunicazione, protezione dei dati personali e le disposizioni finali. L'allegato I individua i settori di intervento e gli indicatori di output e di risultato, l'allegato II i codici per la dimensione territoriale.

La proposta della CE è stata discussa per molti mesi nel *comitato del bilancio*, organo preparatorio del **Consiglio**, composto da esperti nazionali degli Stati membri dell'UE, residenti a Bruxelles. Il comitato si riunisce periodicamente, seguendo il proprio calendario e quello del Consiglio ECOFIN.

L'**orientamento generale parziale** raggiunto dal **Consiglio** sul testo lo **scorso 26 giugno** riguarda la massima parte dei considerando e degli articoli della proposta UE; in parentesi quadre restano essenzialmente l'art.1 relativo all'oggetto del regolamento (punto 21 del Negobox) e l'obiettivo di raggiungere almeno il 35% della spesa UE per l'azione climatica e gli obiettivi ambientali (art.4.2).

Il monitoraggio e la rendicontazione dei Piani nazionali e regionali di partenariato

Il Regolamento contiene anzitutto un **elenco di definizioni** (art.2) che integra quello del regolamento PNRP. Si segnalano come rilevanti per la politica di coesione, le definizioni di **attività**², **misura**³, **campo di intervento**⁴, **coefficienti dell'UE**⁵, indicatore di output e indicatore di risultato, che nel testo del Consiglio sono state precisate ed integrate rispetto alla proposta iniziale CE.

Rilevanti sono le **disposizioni relative alla prima parte del capitolo 3** Monitoraggio delle spese del bilancio e quadro delle performance, monitoraggio e rendicontazione, perché hanno **implicazioni sostanziali sia sulla costruzione dei Piani e dei relativi capitoli, sia sugli adempimenti in fase di attuazione**.

Ruolo centrale è rivestito operativamente dalla **lista unica di settori di intervento** (costruita sulla logica dell'allegato I del Regolamento 1060/2021) e riportata all'allegato I del regolamento: per ciascuna **misura**

¹ Per una prima disamina del Regolamento, limitatamente ai temi del monitoraggio e della valutazione si veda all. al prot. 2350.FSE del 14.11.25

² l'iniziativa specifica intrapresa per contribuire al raggiungimento di un obiettivo fissato o all'attuazione di una misura;

³ una riforma, un investimento o un intervento basato sui risultati inclusi nei piani elaborati dagli Stati membri [...], che può consistere in una o più attività. A ciascuna misura possono essere assegnati uno o più campi di intervento;

⁴ una categoria standardizzata e predefinita stabilita nell'Allegato I del Regolamento utilizzata per classificare le attività supportate;

⁵ indica il sistema a tre livelli di coefficienti (0%, 40%, 100%) applicato per misurare il contributo di ciascun settore di intervento di bilancio agli obiettivi politici dell'UE

individuata nel Piano Nazionale e Regionale di partenariato⁶ sarà selezionato **almeno un settore d'intervento** cui è **associato un coefficiente** che consentirà di **quantificare e monitorare la spesa** per le politiche di tipo **“sociale”⁷** e **“ambientale”** e per il **“contributo alla parità di genere”**. I settori di intervento riportano la misura con la quale gli stessi contribuiscono alle citate priorità politiche: al 100% (contributo sostanziale), al 40% (contributo positivo e non marginale) o per nulla (0%).

Il testo condiviso in Consiglio prevede inoltre per ciascuna misura del Piano cui è associato il campo o settore di intervento, l'indicazione del corrispondente contributo UE (art. 14.2) nonché l'associazione degli **indicatori di performance**: un indicatore di output (selezionato dall'elenco contenuto nell'allegato I) che definisca la milestone o obiettivo finale e se disponibili nel campo di intervento corrispondente, **uno o più indicatori di risultato**.

Il consiglio ha introdotto anche diverse precisazioni e specificazioni in ordine alla selezione degli indicatori, in particolare:

- è possibile che l'indicatore di output selezionato preveda un livello aggregato e sottocategorie, in quel caso per la **definizione di milestone e target saranno considerati il livello aggregato e una delle sottocategorie**.
- Se un singolo campo di intervento è assegnato più volte a una misura è possibile associare a ciascun campo indicatori di performance diversi
- Se per la natura della misura non è associabile nessuno degli indicatori proposti dal regolamento ne possono essere selezionati di ulteriori anche non ricompresi.
- Per la definizione di tappe intermedie può essere adottato qualsiasi indicatore di output
- Se non è disponibile alcun indicatore di risultato nel campo di intervento corrispondente, lo Stato membro può decidere di non assegnare un indicatore di risultato; se la natura della misura non può essere adeguatamente catturata da nessuno degli indicatori di risultato dell'Allegato I, può essere assegnato un altro indicatore di risultato non incluso nel citato allegato.

Nel regolamento performance gli indicatori selezionati hanno funzione di monitoraggio: nell'ambito della relazione del pacchetto annuale di affidabilità, infatti, essi saranno trasmessi nella tabella della Parte 3. “Relazioni sugli indicatori di risultato e sulle sottocategorie di indicatori di realizzazione” (entro il 15 febbraio di ogni anno fino al 2037)

Cionondimeno, nell'ambito del sistema di pagamento basato sui risultati che permea il PNRP e il relativo regolamento, gli indicatori di output selezionati saranno i medesimi utilizzati per la verifica dei target finali e i relativi pagamenti.⁸ Si richiama l'attenzione sul fatto che la lista dei campi di intervento, dei coefficienti e degli indicatori ha subito diverse integrazioni da parte del Consiglio, cionondimeno alcuni settori di intervento “tipici” del FSE (es. istruzione secondaria e terziaria) potrebbero necessitare di ulteriori indicatori per rendere più agevole la definizione delle misure.

La CE valuta il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi attraverso i dati trasmessi dagli SM che costituiscono la base per suoi adempimenti di informazione annuale al PE e al Consiglio.

Il Consiglio ha anche introdotto per gli SM e i beneficiari obblighi di rendicontazione proporzionata in conformità con il principio “once only”.

⁶ Per un quadro di sintesi sui Piani nazionali e regionali di partenariato si vedano il Prot. 2259.Fse del 03.11.2025 programmazione 2028-2034 e la scheda introduttiva dedicata allegata al presente invio.

⁷ L'obiettivo minimo pari al 14% di ciascun Piano sembra essere assestato almeno nelle posizioni di Consiglio e Commissione

⁸ La lista di indicatori di output copre solo le milestones e i target finali, tutti gli step intermedi (per i pagamenti ovviamente, non ai fini del monitoraggio) potranno essere valutati anche sulla base di elementi qualitativi/procedurali, da negoziare con la CE nella fase di definizione del Piano. L'intento della CE è quello di assicurare massima flessibilità nel definire gli step intermedi (che conducono a pagamenti intermedi) che devono essere definiti nei Piani

Fra gli obblighi degli SM vi è anche (art.13) quello di eseguire la valutazione del DNSH per ciascun campo di intervento; a tale valutazione è possibile derogare giustificatamente ove il DNSH non risulti applicabile.

Il negoziato ha portato all'integrazione di disposizioni dettagliate in ordine a specifiche linee guida che la CE dovrà produrre e adottare entro il 1° novembre 2026 per assicurare:

- una **applicazione semplificata del principio non arrecare danni significativi** (DNSH) agli obiettivi ambientali (at. 5)
- l'applicazione della **metodologia di consolidamento dell'eguaglianza** di genere.
- Con riguardo agli Indicatori, in stretta consultazione con gli SM (previsione inserita in Consiglio) la Commissione deve **dettagliare ulteriormente la definizione degli indicatori, fornendo chiarimenti metodologici anche in ordine al metodo di calcolo**, senza effetti retroattivi. La CE potrà anche adottare atti successivi per aggiungere campi di intervento o indicatori o codici per la dimensione territoriale in conseguenza di cambiamenti occorsi o necessità intervenute.

Valutazione (art. 10-11)

In continuità con il ciclo attuale, il Regolamento conferma la distinzione tra valutazioni effettuate dagli Stati membri e valutazioni svolte dalla Commissione europea. Resta fermo l'obiettivo di verificare efficacia ed efficienza degli interventi finanziati.

Una prima novità riguarda i **criteri valutativi**. Le valutazioni degli Stati membri (effettuate come di consueto da esperti funzionalmente indipendenti) dovranno basarsi su uno o più dei criteri di efficacia, efficienza, rilevanza e coerenza; potranno essere comunque presi in considerazione ulteriori aspetti, quali l'inclusività, la visibilità e il valore aggiunto europeo. Rispetto alla proposta della Commissione, il **Consiglio introduce espressamente la possibilità di utilizzare "uno o più" criteri**, aumentando quindi la flessibilità metodologica e consentendo di adattare l'esercizio valutativo alle caratteristiche dei singoli interventi.

Per quanto riguarda la **tempistica**, viene introdotto l'**obbligo di una valutazione intermedia** dei Piani entro tre anni dall'approvazione, e comunque prima della revisione di medio termine; tale valutazione potrà essere articolata **anche per capitoli**, in analogia con la struttura dei Piani stessi. Il Consiglio ha modificato la proposta della Commissione, facendo decorrere il termine dall'approvazione e non dall'avvio dell'attuazione. È inoltre confermata una **valutazione ex post** da realizzare entro due anni dalla conclusione del periodo di programmazione, finalizzata a valutare gli impatti delle misure attuate.

Particolarmente rilevante appare l'intervento del Consiglio sulle **metodologie valutative**. Mentre la proposta della Commissione privilegiava approcci sostanzialmente quantitativi, il testo negoziale ammette esplicitamente anche tecniche qualitative e lascia agli Stati membri la scelta degli strumenti più appropriati, inclusi approcci controfattuali e sperimentali.

È inoltre previsto l'obbligo di predisporre una **roadmap della valutazione**, analoga agli attuali Piani di valutazione, da presentare entro un anno dall'approvazione dei Piani al competente organo di sorveglianza e alla Commissione. Anche questa previsione è stata completata dal Consiglio con la precisazione della necessità di tener conto dei quadri istituzionali e giuridici degli SM

Trasparenza e Portale Unico (art. 12)

Il nuovo **Portale Unico europeo (Single Gateway)**, evoluzione dell'attuale Cohesion Open Data Platform, sarà il punto di accesso centralizzato alle informazioni sull'attuazione del bilancio dell'Unione, sui risultati conseguiti dalle politiche, sulle opportunità di finanziamento (in corso e future) e sui beneficiari delle risorse europee. Oltre a migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni, offrirà servizi di consulenza e assistenza tecnica, informazioni sui progetti insigniti di marchi di eccellenza e funzionalità volte a favorire l'incontro tra promotori di progetti e potenziali investitori. Per gli Stati membri ciò comporterà la possibilità di consultare in un unico ambiente informazioni oggi distribuite su piattaforme diverse. Il nuovo strumento

dovrebbe inoltre favorire la trasparenza verso cittadini e stakeholder e contribuire a ridurre duplicazioni informative.

Sul punto, il Consiglio introduce due modifiche apprezzabili rispetto al testo della Commissione. In primo luogo, stabilisce che il **Portale sia operativo entro il 1° gennaio 2028** e aggiornato regolarmente dalla Commissione. In secondo luogo, prevede la disponibilità di una **versione pilota già dal 1° gennaio 2027**, consentendo agli Stati membri di testare il sistema e adeguare progressivamente i propri processi organizzativi e informativi prima dell'avvio ufficiale.

Comunicazione e visibilità (art. 18)

Anche in materia di comunicazione il Regolamento si colloca nel solco dell'attuale programmazione, confermando l'obbligo di garantire la visibilità del sostegno dell'Unione. Tuttavia, emerge con maggiore evidenza il principio di proporzionalità: gli obblighi informativi dovranno essere calibrati sulla natura dell'operazione, sui destinatari e sull'entità del contributo europeo.

Il Consiglio rafforza ulteriormente tale impostazione introducendo alcune misure di semplificazione particolarmente rilevanti. Tra queste, **l'esenzione dagli obblighi di comunicazione per le operazioni che ricevono un contributo UE pari o inferiore a 10.000 euro**. Ulteriore elemento favorevole è la **maggior libertà riconosciuta ai soggetti attuatori nella scelta degli strumenti di comunicazione**. Non vengono imposte modalità uniformi, ma si lascia ai beneficiari/attuatori la possibilità di utilizzare i canali più adeguati in funzione delle caratteristiche dell'operazione e del pubblico di riferimento (tra cui materiali informativi, siti web, piattaforme digitali o iniziative di comunicazione dedicate). Gli Stati membri dovranno comunque garantire, tramite il sito web nazionale dedicato, la pubblicazione delle informazioni sul sostegno e sui risultati dei fondi, fatte salve le limitazioni connesse a esigenze di sicurezza, ordine pubblico o tutela dei dati personali

Per quanto riguarda l'organizzazione della funzione comunicazione, il Consiglio introduce una maggiore flessibilità consentendo la **designazione di uno o più coordinatori della comunicazione**, superando il modello basato su una sola figura previsto dalla proposta della Commissione. Inoltre, la **nomina di responsabili della comunicazione a livello di Piano diventa facoltativa** e non obbligatoria.

In materia di obblighi di visibilità a carico dei beneficiari, particolarmente significativa per il FSE potrebbe essere la revisione degli obblighi di **esposizione di targhe e cartelloni/display elettronici**. Il testo del **Consiglio limita tali obblighi alle operazioni che comportano investimenti materiali e innalza sensibilmente le soglie economiche di applicazione** (da 100.000 a 300.000 euro, ovvero a 500.000 euro per le operazioni FESR/FC).

Ulteriori semplificazioni riguardano la **possibilità di utilizzare un unico supporto informativo per più operazioni dello stesso beneficiario nello stesso sito**, nonché la fissazione di un periodo minimo di esposizione delle targhe /cartelloni di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario — in luogo della durata dell'intera vita utile del bene, come previsto dalla proposta della Commissione

Protezione dei dati personali (art. 19)

Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di utilizzare registri e archivi amministrativi per la raccolta delle informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione, ma introduce disposizioni più dettagliate sulle garanzie di protezione dei dati.

Rispetto alla proposta della Commissione, il **Consiglio** adotta un approccio più prudente e orientato alla tutela degli interessati. In particolare, **riduce i tempi di conservazione dei dati personali, rafforza il principio di minimizzazione e promuove l'utilizzo di dati pseudonimizzati quando sufficienti rispetto alle finalità perseguite**.

Più in dettaglio, con riferimento ai **tempi di conservazione dei dati** il termine ordinario passa da dieci a cinque anni dalla conclusione dell'attività interessata o dal pagamento finale allo Stato membro, se successivo, mentre per le valutazioni d'impatto il periodo massimo di conservazione scende da dodici a dieci anni.

In ottemperanza al principio di minimizzazione dei dati il trattamento è delimitato alle sole informazioni strettamente necessarie per l'identificazione dei partecipanti e per il calcolo degli indicatori di performance

- in particolare condizione occupazionale, livello di istruzione, competenze e caratteristiche sociodemografiche. Vengono inoltre **circoscritti i casi in cui è possibile trattare categorie particolari di dati personali**, limitandoli alle situazioni strettamente necessarie per la verifica dell'ammissibilità dei partecipanti, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e l'audit e il calcolo degli indicatori relativi a specifici gruppi destinatari.